



Roma, 25 febbraio 2017

INTERVENTO DEI SINDACI NEL DIBATTITO TELEMATICO SUL TEMA CONCESSIONE/NUOVO STATUTO

In relazione alla richiesta del Socio Stefano Mortari e al dibattito da tempo in corso su alcune disposizioni del nuovo Statuto e i loro possibili effetti sulla concessione demaniale, si ravvisa l'opportunità di precisare quanto segue.

Gli atti di concessione demaniale non contengono alcun riferimento ad articoli del vecchio Statuto che sono stati modificati dal nuovo.

In particolare non contengono alcuna menzione dell'azione di *"tutela e controllo"* del Ministero sul Circolo che su richiesta del Ministero è stata soppressa nello Statuto vigente. E neppure altri riferimenti a poteri del Ministero sul Circolo.

Gli unici riferimenti sono all'attività di rappresentanza.

La concessione di cui era titolare il Ministero degli Esteri, in data 30 dicembre 1952, conteneva la seguente disposizione (art. 3, 1° comma):

"La zona demaniale viene concessa per la durata di anni ventinove – 29 - a far tempo dal 10 novembre 1947, per uso di rappresentanza (contatti con diplomatici stranieri, accoglienza e personalità straniere, ecc.)".

Questo atto è inapplicabile, anche perché il Circolo non ne è parte.

Il testo attualmente vigente è il *"Disciplinare di Concessione"* del 17 marzo 2006, sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Circolo che contiene la seguente disposizione (art. 3, 1° comma):

"La concessione è rilasciata al fine di consentire al Circolo in questione di svolgere attività di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri, nonché di facilitare i contatti sociali dei Soci, anche mediante la pratica dilettantistica di discipline sportive e ricreative".

Si può notare che l'art. 2 del nuovo Statuto riproduce, sostanzialmente, questo testo.

Il *"Disciplinare Suppletivo di Concessione"* dell'8 febbraio 2007, anch'esso tra Regione Lazio e Circolo, estende ad altri beni *"ex Difesa"* la concessione, ma non modifica la riportata disposizione.